

Delibera n. 132/2019

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna – periodo tariffario 2020 - 2023. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.**

L’Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 1 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota del 17 luglio 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 8030/2019 e la relativa documentazione a corredo, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 8505/2019, con cui la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 2 agosto 2019, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che AdB ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 96/2019 del 31 luglio 2019, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*”;

## VISTA

la nota del 19 settembre 2019, assunta agli atti al prot. 11091/2019, con cui AdB ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 12 settembre 2019 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

## CONSIDERATO

che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:

- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
- la valutazione della documentazione prodotta da AdB, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione alla società AdB da parte dell’Autorità, con nota del 7 ottobre 2019 prot. 11903/2019, di una richiesta di chiarimenti e informazioni riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico, e la valutazione delle informazioni, e dell’allegata documentazione, conseguentemente fornite da AdB con nota del 9 ottobre 2019, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 12122/2019;
- la richiesta, con nota dell’Autorità del 10 ottobre 2019 prot. 12199/2019, di ulteriori chiarimenti in ordine al riscontro fornito da AdB alla citata nota prot. 11903/2019, e la valutazione delle informazioni, e dell’allegata documentazione, conseguentemente trasmesse da AdB con note dell’11 ottobre 2019 (prot. ART 12311/2019 e 12359/2019) e del 18 ottobre 2019 (prot. ART 12972/2019). Con tale ultima nota AdB comunicava in particolare l’avvenuta conclusione di un accordo sul livello di servizio (SLA) per il periodo 2020-2023;

## CONSIDERATO

che, al fine della acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che AdB provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall’istruttoria svolta:

- a. ai sensi del paragrafo 8.8.5, punto 10, del Modello, ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto, i fattori correttivi dell’*equity beta* non sono ammessi se non nel caso in cui sussistano condizioni straordinarie di rischiosità non adeguatamente fronteggiabili e tali da giustificare limitati e transitori correttivi al fattore *beta*;
- b. per l’allocazione e l’ammissibilità a fini regolatori dei costi di capitale si deve far riferimento a quanto previsto dal paragrafo 8.3.1 del Modello;
- c. ai sensi del paragrafo 8.10.2 del Modello, possono soggiacere alle previsioni di cui al parametro *v* anche gli oneri sostenuti dal gestore per la contribuzione al fondo istituito dall’art. 1, comma 1328, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) per il finanziamento del servizio antincendio negli aeroporti;
- d. ai sensi del paragrafo 8.5, punto 4, del Modello, i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori non possono essere allocati ai prodotti regolati afferenti al passeggero;
- e. ai sensi del paragrafo 8.10.1, punto 3, del Modello, l’ammontare afferente agli oneri di progettazione può essere computato in tariffa attraverso il parametro *k* solo nell’anno successivo a quello di prevedibile entrata in esercizio dell’opera cui afferisce la progettazione medesima;

- CONSIDERATO** che, con nota del 27 agosto 2019, assunta agli atti al prot.10052/2019, l'associazione dei vettori *Italian Board Airline Representatives* (IBAR) ha inoltrato all'Autorità una segnalazione in merito a presunti profili discriminatori relativi alla gestione degli accessi di sicurezza *Fast Track* nell'aeroporto di cui trattasi, successivamente integrata con ulteriori elementi informativi assunti agli atti al prot. 11099/2019;
- CONSIDERATO** che, con nota del 10 settembre 2019, prot.10599/2019, gli Uffici, al fine di accertare se e in quale misura l'oggetto della suddetta segnalazione interessasse la definizione dei livelli dei diritti aeroportuali richiesti agli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva, nonché se - nel più generale ambito dell'accesso all'infrastruttura aeroportuale - fossero o meno in atto pratiche discriminatorie, hanno richiesto ad AdB di fornire specifici elementi di riscontro, e - sia in occasione dell'audizione degli utenti del 12 settembre 2019, sia in sede di riscontro con nota del 10 ottobre 2019, assunta agli atti al prot. 12226/2019 - AdB, pur evidenziando la natura sperimentale del servizio *Fast Track* e la asserita non rilevanza dello stesso ai fini della revisione dei diritti aeroportuali in oggetto, in quanto servizio rientrante nel novero dei servizi commerciali, non ha tuttavia fornito puntuale riscontro in relazione alle modalità di accesso indifferenziato a detto servizio da parte dell'utenza aeroportuale;
- RITENUTO** pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AdB, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi e prescrizioni in relazione ai rilevati profili;
- VISTA** la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, presentata a seguito della consultazione dalla società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (di seguito: AdB), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
  - a) con riferimento al tema della remunerazione del capitale investito netto, espungere, ai sensi del paragrafo 8.8.5, punto 10, del Modello, i fattori correttivi dell'*equity beta*;
  - b) in relazione ai criteri per l'allocazione e l'ammissibilità a fini regolatori dei costi di capitale, fare riferimento ai criteri e ai principi previsti dal paragrafo 8.3.1 del Modello;
  - c) con riferimento al parametro v, far soggiacere alle previsioni di tale parametro gli oneri sostenuti dal gestore per la contribuzione al fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) per il finanziamento del servizio antincendio negli aeroporti, ai sensi del paragrafo 8.10.2 del Modello;

- d) con riferimento al capitale investito netto, calcolare il saldo tra i crediti verso clienti ed i debiti verso fornitori tenendo conto che gli stessi non possono essere allocati ai prodotti regolati afferenti al passeggero, ai sensi del paragrafo 8.5, punto 4, del Modello;
  - e) con riferimento agli oneri di progettazione, computare l'ammontare afferente a tali oneri attraverso il parametro *k* nell'anno successivo a quello di prevedibile entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione medesima;
2. si prescrive a AdB di:
- a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 1 e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati e dalla necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
  - b) assicurare, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, l'accesso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie al servizio *Fast Track*, se attivato a qualunque titolo;
3. si prescrive inoltre a AdB di:
- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° gennaio 2020, ed in via temporanea fino al 28 marzo 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 19 settembre 2019;
  - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 29 marzo 2020, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
  - c) effettuare entro il 31 dicembre 2020 - come previsto dal paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 28 marzo 2020;
  - d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
    - d.1 alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti tenendo conto dei correttivi imposti dall'Autorità ed entrata in vigore a partire dal 29 marzo 2020;
    - d.2 alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 28 marzo 2020, dei correttivi imposti dall'Autorità;
4. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 24 ottobre 2019

Il Presidente  
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)